

STATUTO

LIBERA UNIVERSITÀ MEDITERRANEA

“Giuseppe Degennaro”

Emanato con Decreto Presidenziale n. 113/2020 del 25.06.2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 178 del 16.07.2020 e modificato con D.P. 231/2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 270 del 12.11.2021



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità istituzionali

1. La Libera Università Mediterranea “Giuseppe Degennaro”, brevemente denominata LUM “Giuseppe Degennaro”, è una università non-statale legalmente riconosciuta con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 10 aprile 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n° 100 del 02.05.2000.
2. L'Università LUM opera come istituzione culturale nel settore dell'alta formazione universitaria per garantire la realizzazione piena dei principi di libertà “d'arte e scienza”, in insegnamento ed apprendimento, solennemente affermati nella Carta Costituzionale della Repubblica Italiana; affinché, per mezzo dell'insegnamento e dell'operosa dedizione allo studio, capacità e merito siano le ragioni, per ogni nuova generazione, del raggiungimento dei più alti gradi degli studi. L'Università è un ente non-profit che non ha fini di lucro.
3. L'Università LUM si propone di formare generazioni di studenti educandoli al lavoro culturale e all'impegno intellettuale della ricerca scientifico-umanistica, affinché essi siano in grado, in ogni contesto, di agire come liberi pensatori e di essere innovatori.
4. L'Università LUM promuove la libera elaborazione e trasmissione delle conoscenze scientifiche ed umanistiche, favorendo la ricerca intellettuale e lo scambio culturale in un contesto di piena internazionalizzazione dell'attività didattica e di ricerca.
5. Al fine di realizzare ciò, l'Ateneo favorisce la mobilità del personale accademico e degli studenti, nonché la loro partecipazione a progetti e gruppi di ricerca internazionali.

L'Università LUM per garantire la massima interdisciplinarietà delle attività formative, scientifiche e culturali può stipulare accordi interuniversitari con Atenei italiani e stranieri che prevedano l'istituzione di Corsi di Studio integrati e programmi di ricerca congiunti.

6. Impegnandosi nel favorire la ricerca d'eccellenza e la sua diffusione e valorizzazione, la LUM intende contribuire allo sviluppo culturale e socio-economico del Paese.
7. Secondo il dettato del suo fondatore, Senatore Giuseppe Degennaro, l'Università LUM realizza ogni sua attività didattica e di ricerca perseguendo l'obiettivo di creare professionalità d'eccellenza intellettualmente pronte per inserirsi nel mondo delle professioni, delle Istituzioni pubbliche e private, dell'impresa. Ciò nella consapevolezza che per assicurare lo sviluppo economico e civile della Repubblica sia fondamentale garantire, per ogni cittadino, il diritto allo studio, attraverso un'offerta formativa di alta qualità ispirata a criteri di efficienza, efficacia e di eticità.
8. La Comunità Universitaria dell'Università LUM, composta da studenti, professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo, contribuisce, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità, al raggiungimento delle finalità istituzionali. La Comunità Universitaria, per mezzo degli Organi statutari, ha la responsabilità primaria della qualità dei servizi didattici offerti dall'Ateneo e della realizzazione piena dei processi che ne determinano l'assicurazione.
9. L'assicurazione della qualità dell'apprendimento e dell'insegnamento, nel quadro dell'integrità e della piena libertà accademica, è finalità primaria della politica d'Ateneo ed è parte della sua strategia di gestione. L'assicurazione della qualità della didattica, della ricerca e dei processi di diffusione e condivisione del sapere è realizzata promuovendo la massima partecipazione di ogni membro della Comunità Universitaria e coinvolgendo portatori di interessi esterni che favoriscano e migliorino il legame tra l'Ateneo e la società civile.
10. La missione educativa dell'Università LUM si realizza attraverso l'istituzione e realizzazione di Corsi di Studio che forniscano agli studenti conoscenze accademiche e competenze trasferibili che determinino la loro crescita culturale e possano trovare applicazione nelle loro future carriere. I Corsi di Studio sono erogati garantendo l'assunzione, da parte degli studenti, di un ruolo attivo nello sviluppo del processo di apprendimento. L'Università LUM, al fine di realizzare un miglioramento continuo dei Corsi di Studio, ne monitora e rivede periodicamente la strutturazione valutando il grado di raggiungimento degli obiettivi di apprendimento stabiliti e la persistenza della loro rispondenza rispetto alle reali esigenze degli studenti e della società.
11. L'Università LUM adotta processi equi e trasparenti, nel pieno rispetto del principio delle pari opportunità, per il reclutamento del corpo docente, garantendo il suo aggiornamento in una logica di crescita e rinnovamento delle competenze.

12. L'università LUM, promuovendo l'innovazione dei metodi di insegnamento e l'uso coerente delle nuove tecnologie, incoraggia ogni attività accademica che rafforzi il legame tra didattica e ricerca.
13. L'università LUM garantisce la raccolta, l'analisi e l'uso delle informazioni rilevanti ai fini di una efficace gestione di ogni attività formativa. L'Università LUM garantisce la pubblicità delle informazioni.
14. L'università LUM partecipa, pur nella sua autonomia, ai processi di assicurazione esterna della qualità realizzati dalle Istituzioni legislativamente deputate all'amministrazione del Sistema Universitario Nazionale.
15. L'Università nel proseguire i suoi fini istituzionali si ispira alla promozione umana nel pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona ed impegnerà nella propria opera i docenti, il personale tecnico-amministrativo e gli studenti.
16. L'Università si impegna a promuovere il diritto allo studio in attuazione dei precetti costituzionali, organizzando inoltre servizi di tutoraggio finalizzati ad orientare ed assistere gli studenti nel corso degli studi.
17. Gli scopi precipi dell'Università, nella visione del suo fondatore Senatore Giuseppe Degennaro, sono quelli di diffondere la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso attività di ricerca e di insegnamento, nonché la collaborazione scientifica con istituzioni italiane e straniere. L'Università riconosce inoltre il ruolo fondamentale della ricerca e, per meglio promuoverla, favorirà la collaborazione interdisciplinare e di gruppo tra i vari organi dell'Università e altre strutture universitarie italiane e straniere.

Articolo 2

Dotazione Finanziaria

1. L'Università LUM appartiene alla categoria delle Università previste dall'art.1 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione Superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n.1592 e successive modificazioni ed integrazioni, ed è posta sotto l'indirizzo ed il coordinamento dello Stato esercitato dal Ministero competente. L'Università non ha fini di lucro. L'Università non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Università, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli eventuali utili e avanzi di gestione sono reinvestiti esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale.

2. L'Università LUM è promossa dall'Associazione "Libera Università Mediterranea" e dalla Fondazione "Caterina Degennaro", le quali ne garantiscono il perseguimento dei fini istituzionali e ne assicurano la dotazione finanziaria ed il mantenimento.
3. Al mantenimento ed allo sviluppo dell'Università LUM sono altresì destinati rette, tasse, soprattasse, contributi e diritti versati dagli studenti, nonché tutti i beni, i contributi e i fondi che saranno ad essa devoluti, a qualunque titolo.



Articolo 3

Fonti Normative

1. Nella organizzazione e gestione di ogni sua attività istituzionale, l'Università LUM opera nel pieno rispetto delle disposizioni costituzionali e di ogni disposizioni di legge inerente, in maniera diretta o indiretta, le Università non-statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.
2. Sono fonti normative il presente Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti richiamati nello Statuto stesso, nonché gli ulteriori Regolamenti disciplinanti specifiche materie ed approvati dal Consiglio di Amministrazione.
3. Le modifiche allo Statuto sono approvate dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Articolo 4

Personalità Giuridica

1. L'Università LUM, ai sensi dell'art.33 della Costituzione, ha personalità giuridica ed autonomia didattica amministrativa e disciplinare esercitata nei limiti delle leggi e dei Regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario, nonché nei limiti del presente Statuto.
2. L'Università LUM ha sede in provincia di Bari, nel Comune di Casamassima.

Articolo 5

Attività Istituzionali

1. L'Università LUM, secondo quanto previsto dalla legge in materia, promuove e realizza l'Istruzione Universitaria a tutti i livelli degli ordinamenti didattici.
2. L'Università LUM conferisce i seguenti titoli di studio aventi valore legale:
 - Laurea (L);
 - Laurea Magistrale (LM);
 - Diploma di specializzazione;
 - Dottorato di ricerca.
3. L'Università LUM rilascia inoltre il titolo di Master Universitario di primo o secondo livello, nonché specifici attestati relativi ai Corsi di Alta Specializzazione e di Perfezionamento da essa organizzati nell'ambito delle proprie Scuole di Specializzazione.
4. L'Università LUM realizza ogni attività propedeutica all'insegnamento superiore ed all'esercizio delle professioni.
5. L'Università LUM opera per favorire e sostenere l'imprenditorialità e la professionalità dei propri studenti e dei propri diplomati, laureati e dottori di ricerca.
6. L'Università LUM promuove la realizzazione di programmi di ricerca anche in collaborazione con altri Atenei, Centri di Ricerca, soggetti appartenenti al mondo dell'impresa, delle professioni, della Pubblica Amministrazione.
7. L'Università LUM promuove iniziative per l'aggiornamento continuo del proprio personale accademico e tecnico-amministrativo.
8. L'Università LUM attiva iniziative editoriali anche in collaborazione con soggetti altri rispetto a quelli appartenenti al mondo accademico.
9. L'università LUM promuove e realizza iniziative culturali anche in collaborazione con Poli Museali, Biblioteche, Fondazioni di settore, Associazioni di categoria e Ordini Professionali.

*

CAPO II

ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIVERSITÀ

Articolo 6

Organi

1. Sono Organi di Governo dell'Università LUM:

- Consiglio di Amministrazione;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Comitato Esecutivo
- Consigliere Delegato;
- Rettore;
- Senato Accademico;
- Direttore Generale.

Articolo 7

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione svolge funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria periodica e di gestione del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività istituzionali.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da quindici membri in rappresentanza dei due Enti promotori, del Corpo Accademico e degli studenti.
3. Possono essere chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione rappresentanti, in numero non superiore a due, di organismi pubblici e privati i quali si impegnano a versare, almeno per un triennio, un contributo per il funzionamento dell'Università.
4. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne.
5. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni, fatta eccezione per il mandato dei rappresentanti degli studenti che è di durata biennale.
6. Il mandato di Consigliere di Amministrazione è rinnovabile.

7. I due Enti promotori dell'Università designano alla carica di Consigliere di Amministrazione dell'Ateneo otto loro rappresentanti oltre ai loro rispettivi Presidenti che ne sono membri di diritto.
8. Il Rettore è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione;
9. Sono membri del Consiglio di Amministrazione:
 - a) due Professori di ruolo dell'Università nominati dal Senato Accademico su proposta del Rettore;
 - b) due rappresentanti eletti degli studenti LUM che siano in corso all'atto della nomina.
10. Il mandato di Consigliere di Amministrazione è rinnovabile. In caso di cessazione anticipata di un Consigliere nominato, si procede alla sua sostituzione con le medesime modalità di nomina. Il Consigliere subentrante resta in carica sino alla scadenza originaria del Consigliere cessato. Nel caso di cessazione anticipata di un membro eletto, questi viene sostituito dal primo dei non eletti.
11. Il Consiglio di Amministrazione è costituito validamente in presenza della maggioranza dei componenti.
12. Il Consiglio di Amministrazione, salvo i casi di differenti quorum espressamente previsti dal presente Statuto, delibera a maggioranza dei presenti. Il voto è palese e la sua espressione non può essere delegata.
13. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale dell'Ateneo.
14. Delle sedute e delle deliberazioni assunte è redatto verbale ad opera del Segretario che, di seguito, ne cura la custodia. Il Segretario è nominato, nella prima seduta valida, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Presidente.
15. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno in seduta plenaria.
16. Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito a:
 - a) attivazione o soppressioni di Dipartimenti, Scuole Universitarie, Centri di Ricerca, unità funzionali e strutture di servizio, Corsi di Studio e Sedi Universitarie o Tutoraggio. Per tali deliberazioni si richiede parere non vincolante del Senato Accademico;
 - b) adozione e modifica, a maggioranza assoluta dei componenti, del Regolamento Generale di Ateneo (ove previsto);
 - c) adozione e modifica, a maggioranza assoluta dei componenti, dei Regolamenti, proposti dal Senato Accademico, delle strutture universitarie;
 - d) adozione e modifica, a maggioranza assoluta dei componenti, del Regolamento Contabile dell'Università;

- e) approvazione del Bilancio di Previsione e Bilancio di Esercizio.
- f) adozione del Piano Strategico pluriennale sentito il parere non vincolante del Senato Accademico;
- g) approvazione della programmazione relativa al personale accademico e tecnico-amministrativo;
- h) assegnazione delle risorse finanziarie alle strutture dell'Università;
- i) nomina e revoca del Rettore, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere degli Enti promotori;
- j) conferimento dell'incarico di Direttore Generale, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- k) nomina e revoca, su proposta del presidente del Consiglio di Amministrazione, del Prorettore vicario che, in caso di assenza o impedimento del Rettore stesso lo sostituisce;
- l) nomina e revoca dei Direttori dei Dipartimenti, i Direttori delle Scuole universitarie;
- m) costituzione e revoca dei Consigli di Corso di Studio e nomina e revoca dei Coordinatori dei Corsi di Studio, su proposta del Direttore del Dipartimento competente e sentito il parere del Senato Accademico;
- n) nomina e revoca dei Coordinatori dei Corsi di Dottorato su proposta del Consiglio di Dipartimento competente e sentito il parere del Senato Accademico;
- o) nomina e revoca del Consigliere Delegato;
- p) nomina e revoca, su proposta del Senato Accademico, sino ad un massimo di tre docenti a contratto quali rappresentanti della categoria nei Consigli di Dipartimento.

17. Il Consiglio di Amministrazione inoltre:

- a) esprime parere vincolante in merito alla nomina dei Prorettori;
- b) esprime parere vincolante in merito alla nomina, da parte del Rettore, dei componenti del Presidio della Qualità di Ateneo, delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti, dei Gruppi di Assicurazione della Qualità della Didattica e dei Gruppi di Assicurazione della Qualità della Ricerca;
- c) delibera, su proposta del Senato Accademico, i posti di ruolo e di ricercatore da bandire, nonché eventuali posti di ruolo e non di ruolo attivati sulla base di specifici finanziamenti esterni;
- d) nomina, all'esito delle procedure di selezione come normate dai relativi Regolamenti, i professori di ruolo e i ricercatori;

- e) delibera in materia di assunzioni del personale tecnico-amministrativo, nonché sui principi generali e gli indirizzi relativi allo stato giuridico ed economico di detto personale;
- f) delibera in merito ai procedimenti disciplinari a carico del personale tecnico-amministrativo e a carico del personale accademico;
- g) approva annualmente, all'esito delle procedure di consultazione stabilite dai relativi Regolamenti di Ateneo, l'attivazione dei Corsi di Studio e dei relativi insegnamenti;
- h) approva, su proposta del Consiglio di Dipartimento e sentito il parere del Senato Accademico, il conferimento dei contratti di insegnamento e approva, previa delibera del Senato accademico, il Regolamento Didattico di Ateneo;
- i) approva, su proposta del Consiglio di Dipartimento e sentito il parere del Senato Accademico, il Regolamento di Dipartimento;
- j) delibera, su proposta del Senato Accademico e sentiti gli Organi accademici interessati, l'attivazione dei master, dei Corsi di perfezionamento e di specializzazione, nonché dei Dottorati di Ricerca;
- k) nomina e revoca, tra i suoi membri, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, i due vice-Presidenti di cui uno vicario del Presidente. È facoltà del Consiglio attribuire specifiche deleghe ai vice-Presidenti;
- l) nomina e revoca il Consigliere Delegato su proposta del Presidente;
- m) nomina e revoca i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- n) nomina e revoca il Comitato Esecutivo attribuendone i poteri;
- o) nomina e revoca il Nucleo di Valutazione ed il Presidente dello stesso;
- p) nomina e revoca il Collegio di Disciplina ed il Presidente dello stesso;
- q) nomina e revoca, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, i membri dell'Advisory Board;
- r) approva il regolamento delle Scuole Universitarie, nomina il Direttore Scientifico e il Direttore Operativo;
- s) nomina il Direttore del Centro di Ricerca, su proposta del Consiglio di Dipartimento e sentito il parere del Senato Accademico;
- t) delibera, su proposta del Senato Accademico, il conferimento di Lauree "Honoris causa";
- u) delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, in merito ad eventuali modifiche dello Statuto o all'adozione del nuovo;

v) delibera in merito all'eventuale cambiamento di sede legale amministrativa e didattica.

Articolo 8

Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante dell'Università LUM; egli esercita tutte le funzioni derivanti dal suddetto ruolo secondo normativa vigente.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo è nominato, d'intesa tra i due Enti promotori dell'Università, tra i loro rispettivi Presidenti.
3. Il Presidente entra in carica al momento della sua nomina da parte degli Enti promotori che ne danno immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Revisori. Il Presidente nominato provvede senza indugio a convocare il Consiglio di Amministrazione per la ratifica in un'apposita seduta.
4. In caso di dimissioni dalla carica, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne dà comunicazione preventiva al Consiglio di Amministrazione.
5. In caso di vacatio della carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza legale dell'Ateneo è assunta pro-tempore dal Presidente dell'altro Ente promotore.
6. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è membro di diritto del Senato Accademico e dei Consigli delle Scuole Universitarie.
7. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione partecipa alle sedute dei Consigli di Dipartimento senza diritto di voto.
8. Sono compiti precipui del Presidente del Consiglio di Amministrazione:
 - a) convocare e presiedere le sedute del Consiglio di Amministrazione;
 - b) dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
 - c) proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina del Rettore e del prorettore vicario;
 - d) proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina dei due vice-Presidenti;
 - e) proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore Generale;
 - f) proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina del Consigliere Delegato;

- g) delegare ai due vice-Presidenti o al Consigliere Delegato specifiche funzioni di propria esclusiva competenza;
- h) adottare con procedura d'urgenza le deliberazioni che si rendono necessarie in relazione alle materie attribuite al Consiglio di Amministrazione, sottoponendole a ratifica alla prima seduta utile dell'organismo competente.

Articolo 9

Comitato Esecutivo

1. Il Consiglio di Amministrazione, al proprio interno, può istituire e sciogliere, a maggioranza assoluta, un Comitato Esecutivo formato da non meno di 5 membri, scelti tra i consiglieri. Qualora nominato, il Consigliere Delegato è membro di diritto del Comitato Esecutivo.
2. Il Comitato Esecutivo è presieduto di diritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
3. Alle sedute del Comitato Esecutivo partecipa senza diritto di voto, il Direttore Generale dell'Ateneo.
4. Il Consiglio di Amministrazione definisce all'uopo i poteri delegati al Comitato Esecutivo. Non sono delegabili i poteri di:
 - a) nomina del Rettore;
 - b) nomina del Direttore Generale;
 - c) nomina dei Direttori di Dipartimento;
 - d) nomina dei Direttori delle Scuole universitarie;
 - e) approvazione del Bilancio di Previsione e Bilancio di Esercizio;
 - f) revisione dello Statuto.

Articolo 10

Consigliere Delegato

1. Il Consigliere Delegato è nominato dal Consiglio di Amministrazione, al suo interno, a maggioranza assoluta.
2. Il Consigliere Delegato, salvo rinuncia o sostituzione ad opera del Consiglio di Amministrazione, dura in carica quanto il Consiglio stesso e può essere riconfermato.

3. Il Consigliere Delegato è membro di diritto del Comitato Esecutivo qualora questo sia istituito.
4. Il Consigliere Delegato svolge le funzioni conferite con delega dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente. Sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Presidente, quando non sia stato nominato il vice-Presidente vicario.

Articolo 11

Rettore

1. Il Rettore è nominato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere degli Enti promotori, tra i professori di ruolo di prima fascia delle università italiane o di professori di pari livello in università straniere. La nomina viene comunicata al Ministero competente.
2. Il Rettore resta in carica tre anni. Il suo mandato è rinnovabile una sola volta. Il mandato di Rettore può essere revocato, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Rettore nomina i Prorettori sentito il parere vincolante del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Rettore esercita le funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività didattiche e scientifiche dell'Università. Egli è garante del perseguimento delle finalità istituzionali dell'Università secondo criteri di qualità nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.
5. Il Rettore concorre a determinare e realizzare le strategie di sviluppo dell'Università stabilite dal Piano Strategico pluriennale, riferendo al Consiglio di Amministrazione in merito all'attività didattica e scientifica.
6. Il Rettore rappresenta la Comunità didattica e scientifica universitaria ed è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione.
7. Il Rettore nomina, su proposta del Senato Accademico, previo parere vincolante del Consiglio di Amministrazione:
 - a) il Presidio della Qualità di Ateneo;
 - b) la Commissione Paritetica Docenti-Studenti;
 - c) i Gruppi di Assicurazione della Qualità della Didattica;
 - d) i Gruppi di Assicurazione della Qualità della Ricerca.


8. Il Rettore esercita nei procedimenti disciplinari a carico del personale accademico, nonché in quelli a carico degli studenti, le funzioni attribuitegli dalla legislazione vigente, dal presente Statuto, e dai Regolamenti d'Ateneo. Ogni provvedimento disciplinare a carico del personale accademico sarà proposto dal Rettore e deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
9. Il Rettore è membro di diritto del Senato Accademico, dei Consigli di Dipartimento, dei Consigli delle Scuole Universitarie.

The seal of the University of Palermo is a large, circular emblem in the background. It features a central shield with a cross and a crown on top. The shield is surrounded by a circular border containing the text 'UNIVERSITAS PALERMITANA' and 'FUNDATA 1087'. Above the shield is a banner with the motto 'AUDE ET VINCIT'.

Articolo 12

Senato Accademico

1. Il Senato Accademico è composto da:
 - a) Rettore, che lo presiede;
 - b) Prorettore vicario, ove nominato;
 - c) Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - d) Direttori dei Dipartimenti di cui si compone l'Università;
 - e) un rappresentante degli studenti limitatamente alle materie di preminente interesse degli studenti;
2. Alle sedute del Senato Accademico partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale dell'Ateneo.
3. Per le materie di loro competenza potranno essere chiamati a partecipare alle sedute del Senato Accademico i Prorettori, i Coordinatori di Corsi di Studio, i Coordinatori di Corsi di Dottorato, i Direttori delle Scuole Universitarie, i Direttori di Centri di Ricerca.
4. Il Senato Accademico è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli aventi diritto. Le deliberazioni del Senato Accademico sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità tra voti favorevoli e non favorevoli prevale il voto del Presidente del Senato Accademico.
5. Il Senato Accademico svolge funzione di indirizzo, coordinamento e controllo del settore accademico dell'Università, assicurando il coordinamento, in ordine alla didattica ed alla ricerca, tra i Dipartimenti, le Scuole universitarie e i Centri di Ricerca. Il Senato Accademico svolge le sue funzioni nel quadro delle finalità e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
6. Il Senato Accademico ha competenza in merito a:

- 
- a) esprimere parere in materia di attivazione o soppressioni di Dipartimenti, Dipartimenti di Ricerca, Scuole Universitarie, Centri di Ricerca, unità funzionali e strutture di servizio, Corsi di Studio e Sedi Universitarie o Tutoraggio proponendone l'approvazione al Consiglio di Amministrazione;
- b) esprimere parere in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti con riferimento al Piano Strategico pluriennale di Ateneo la cui adozione e modifica spetta al Consiglio di Amministrazione;
- c) proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina di un numero massimo di 3 docenti a contratto incaricati dei Corsi, quali rappresentanti della categoria nei Consigli di Dipartimento e nei Consigli di Corso di Studio (ove istituiti).
- d) proporre al Consiglio di Amministrazione l'attivazione dei Master, dei Corsi di perfezionamento e di specializzazione, nonché dei Dottorati di Ricerca, previo parere del Consiglio di Dipartimento;
- e) proporre al Rettore la nomina dei componenti Presidio della Qualità; dei Gruppi di Assicurazione della Qualità della Didattica e dei Gruppi di Assicurazione della Qualità della Ricerca.
- f) deliberare il Regolamento Didattico di Ateneo, nonché le relative modifiche, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- g) esprimere parere in merito al Regolamento di Dipartimento la cui approvazione spetta al Consiglio di Amministrazione;
- h) proporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione i Regolamenti per le Scuole universitarie, nonché il Codice Etico;
- i) definire le esigenze di copertura di posti di docente di ruolo o a contratto, nonché di posti di ricercatore;
- j) proporre al Consiglio di Amministrazione i posti di ruolo vacanti o di ricercatore da bandire nonché eventuali posti di ruolo e non di ruolo attivati sulla base di specifici finanziamenti esterni;
- k) coordinare e verificare l'assolvimento degli impegni didattici e di ricerca del corpo docente di ruolo;
- l) esprime parere in merito alla nomina dei Coordinatori dei Corsi di Studio, nonché i Coordinatori dei Corsi di Dottorato proposti dal Consiglio di Dipartimento ed in merito alla nomina dei Direttori dei Centri di Ricerca la cui nomina spetta al Consiglio di Amministrazione;
- m) adottare nei confronti degli studenti i provvedimenti disciplinari più gravi della censura.

Articolo 13

Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Dura in carica tre anni e la sua carica è rinnovabile.
2. Al Direttore Generale è attribuita funzione di gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo. Il Direttore Generale esercita tale funzione in conformità alle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il Direttore Generale partecipa senza diritto di voto alle sedute:
 - a) del Consiglio di Amministrazione;
 - b) del Comitato Esecutivo;
 - c) del Senato Accademico.
4. Il Direttore Generale relaziona annualmente al Consiglio di Amministrazione, sull'attività amministrativa dell'Università.
5. Il Direttore Generale opera, inoltre, sulla base di specifiche deleghe, conferite dal Consiglio di Amministrazione.

CAPO III

ORGANI E STRUTTURE DI MONITORAGGIO, CONSULTIVI E DI DISCIPLINA

Articolo 14

Organi e Strutture

1. Sono Organi di monitoraggio:
 - a) Collegio Revisori dei Conti;
 - b) Nucleo di Valutazione;
 - c) Presidio della Qualità.
2. Sono Strutture consultive:
 - a) Consiglio degli Studenti;
 - b) Advisory Board.
3. È struttura di disciplina:
 - a) Collegio di Disciplina.

Articolo 15

Collegio Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti e due supplenti che non devono rivestire la qualifica di personale dipendente dell'Ateneo; le funzioni di componenti effettivi sono ricoperte da membri scelti fra professionisti iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero delle Finanze.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne nomina altresì il Presidente.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per tre esercizi fino all'approvazione del Bilancio di Esercizio relativo al terzo esercizio della carica. L'attività e le funzioni del Collegio dei Revisori sono disciplinate dal Regolamento Contabile dell'Università approvato come da art. 7 comma 16 (d) dello Statuto. Per tutto ciò non espressamente previsto nel presente Statuto si applica la normativa nazionale in merito.

4. Ai Revisori dei Conti spettano, inoltre, tutte le funzioni che la normativa nazionale in materia attribuisce loro.

Articolo 16


Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università che ne elegge altresì il Presidente.
2. Il Nucleo di Valutazione è composto da non meno di cinque membri, di cui: due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in campo non accademico esterni all'Ateneo; due tra personale docente e non docente dell'Ateneo; uno studente.
3. Il Nucleo di Valutazione resta in carica tre anni. Il mandato di ciascun membro del nucleo può essere rinnovato una sola volta.
4. Modalità organizzative interne del Nucleo di valutazione e specifiche funzioni, nonché modalità di raccordo operativo con gli altri organi dell'Università sono stabilite in apposito Regolamento universitario in merito.
5. Il Nucleo di Valutazione ha funzioni di verifica della qualità e dell'efficacia della didattica, della ricerca e della terza missione nonché della strutturazione del personale.
6. Il Presidente del Nucleo di Valutazione relaziona annualmente al Consiglio di Amministrazione circa l'attività del Nucleo.

Articolo 17

Presidio della Qualità

1. L'Università LUM, al fine di assicurare il miglioramento continuo delle sue attività e dei suoi servizi, adotta un sistema di Assicurazione della Qualità della Didattica, della Ricerca e della Terza Missione. Per assolvere a tale compito, l'Università LUM istituisce il Presidio della Qualità di Ateneo.
2. Il Presidio della Qualità, previo parere vincolante del Consiglio di Amministrazione, è nominato dal Rettore, su proposta del Senato Accademico, ed è composto da almeno un Presidente, un docente per ciascun Dipartimento, e da un responsabile tecnico-amministrativo.
3. Il Presidio della Qualità svolge funzioni di:

- 
- a) consulenza agli Organi di governo dell'Ateneo sull'Assicurazione della Qualità;
 - b) definizione e aggiornamento degli strumenti per l'attuazione delle politiche per l'Assicurazione della Qualità dell'Ateneo;
 - c) organizzazione e gestione delle attività di formazione del personale coinvolto nell'Assicurazione della Qualità;
 - d) organizzazione e verifica del regolare e adeguato svolgimento delle procedure di Assicurazione della Qualità;
 - e) supporto alla gestione dei flussi informativi e documentali relativi all'Assicurazione della Qualità.
4. Il Presidio della Qualità definisce Linee Guida per la gestione di specifici processi a livello di Ateneo, di Corso di Studio e di Dipartimento, coerenti con i parametri e gli indicatori previsti dalla legislazione e dalla regolamentazione nazionale vigente finalizzata al riesame ed all'accreditamento iniziale e periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio.
 5. Con riferimento ai macro-processi che caratterizzano il sistema di Assicurazione della Qualità dell'Ateneo, il Presidio delle Qualità ha la responsabilità della gestione dei processi di:
 - a) monitoraggio della qualità della Didattica;
 - b) monitoraggio della qualità della Ricerca;
 - c) monitoraggio della qualità della Terza Missione;
 - d) monitoraggio del processo formativo.

Articolo 18

Consiglio degli Studenti

1. Il Consiglio degli Studenti ha funzione di coordinamento dell'attività dei Rappresentanti degli studenti ed opera come organo consultivo dell'Università.
2. Sono membri di diritto del Consiglio degli Studenti:
 - a) gli studenti eletti negli organi collegiali dell'Università;
 - b) gli studenti eletti in rappresentanza dell'Università in qualsiasi altro organo esterno all'Università stessa.

3. Il Presidente del Consiglio degli studenti è nominato nella prima seduta a maggioranza assoluta tra i suoi membri.
4. Il Consiglio degli Studenti:
 - a) formula proposte e, se richiesto, esprime parere su questioni attinenti all'attività didattica, ai servizi per gli studenti e al diritto allo studio;
 - b) esprime parere sulla organizzazione delle prestazioni degli studenti per attività di supporto alla didattica, alla ricerca e al diritto allo studio;
 - c) predispone il Regolamento per il proprio funzionamento, che dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.
5. Il Presidente del Consiglio degli studenti relaziona annualmente al Senato Accademico che esprime parere in merito. La relazione ed il parere del Senato sono trasmessi al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19

Advisory Board

1. L'Advisory Board è costituito da non meno di tre personalità di riconosciuta competenza ed esperienza nei settori di attività dell'Università, ovvero da personalità che si sono distinte per il sostegno ed il supporto al progresso delle scienze e della cultura.
2. L'Advisory Board si riunisce almeno due volte l'anno ed esprime pareri e valutazioni sulle materie ad esso sottoposte dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione.
3. I membri dell'Advisory Board sono nominati per un mandato triennale, rinnovabile dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Coordinatore dell'Advisory Board è nominato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 20

Collegio di Disciplina

1. Il Collegio di Disciplina è competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari per violazione dei Regolamenti e del Codice Etico dell'Università da parte dei professori e dei ricercatori. I procedimenti disciplinari sono svolti assicurando il massimo grado di imparzialità e garantendo la terzietà dell'istruttoria.

2. Il Collegio di Disciplina opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio, ed esprime parere conclusivo.
3. Il Collegio di Disciplina è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università scegliendo tra professori e ricercatori preferibilmente esterni. Il Consiglio di Amministrazione nomina altresì il Presidente del Collegio di Disciplina.
4. Il Collegio di Disciplina è composto da tre membri: un professore di prima fascia; un professore di seconda fascia; un ricercatore a tempo indeterminato in regime di tempo pieno.
5. Il Collegio di Disciplina resta in carica tre anni. Il mandato di membro del Collegio non è rinnovabile. La partecipazione al Collegio non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
6. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che, per ogni fatto che, a termine di legge, possa dar luogo ad una sanzione più grave della censura entro trenta giorni dalla conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio. Il provvedimento disciplinare della censura è adottato dal Rettore.
7. Nel caso in cui il procedimento disciplinare veda sottoposto ad azione per illeciti commessi il Rettore, l'avvio dello stesso spetta al Professore Decano dell'Ateneo il quale adotta altresì il provvedimento di censura, essendo state espletate tutte le procedure di cui ai commi 6, 8 e 9 del presente Articolo.
8. Il Collegio di Disciplina, udito il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore, o dal Professore Decano per i provvedimenti di cui al comma 7. Il Collegio può chiamare in audizione il Rettore, o altresì il Professore Decano per i provvedimenti di cui al comma 7. Il procedimento istruttorio termina con la formulazione di una proposta di provvedimento sanzionatorio o di archiviazione. Il Consiglio di Disciplina trasmette gli atti al Consiglio di Amministrazione dell'Università per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni.
9. Entro trenta giorni, dalla ricezione della proposta del Consiglio di Disciplina, il Consiglio di Amministrazione dell'Università, riunito senza i rappresentanti degli studenti, infligge la sanzione o dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante del Collegio di Disciplina. Per le modalità di sospensione dei termini dei vari gradi del procedimento si applica la normativa vigente in materia.

*

CAPO IV

STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Articolo 21

Organizzazione

1. Sono organi accademici afferenti alla strutturazione didattica e di ricerca dell'Ateneo:
 - a) i Dipartimenti;
 - b) le Scuole;
 - c) ogni altra struttura destinata alla ricerca istituita da Consiglio di Amministrazione dell'Università nel rispetto della normativa vigente

Articolo 22

Dipartimento

1. L'Università, con delibera del Consiglio di Amministrazione e secondo modalità previste dal presente Statuto, può istituire uno o più Dipartimenti.
2. Il Dipartimento ha funzione finalizzata allo svolgimento delle attività didattico-formative e quelle di ricerca scientifica, nonché promozione e coordinamento di ogni altra attività rivolta all'esterno ma ad esse correlate o accessorie.
3. Il processo organizzativo interno ed il funzionamento del Dipartimento sono disciplinati dal relativo Regolamento.
4. Sono organi del Dipartimento:
 - a) il Direttore;
 - b) il Consiglio di Dipartimento.
5. Sono strutture del Dipartimento:
 - a) la Commissione Paritetica Docenti-Studenti;

- b) il Gruppo di Assicurazione della Qualità della Didattica (uno per ciascun Corso di Studio attivato);
 - c) il Gruppo di Assicurazione delle Qualità della Ricerca;
 - d) Consigli di Corso di Studio (ove previsti).
6. Il Dipartimento non ha autonomia giuridica, economica e finanziaria



Articolo 23
Il Direttore di Dipartimento

1. Il Direttore di Dipartimento è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i professori di prima fascia. Il Direttore di Dipartimento dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
2. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento;
3. Il Direttore convoca il Consiglio di Dipartimento predisponendo l'ordine del giorno e curando l'esecuzione delle delibere.
4. Il Direttore di Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione la nomina dei Coordinatori dei Corsi di Studio e di Dottorato del Dipartimento.
5. Il Direttore di Dipartimento:
 - a) promuove le attività didattiche - avvalendosi dei Consigli di Corso di Studio, se costituiti, o dei Coordinatori dei Corsi di Studio - e di ricerca del Dipartimento;
 - b) vigila sull'osservanza, nell'ambito del Dipartimento, dello Statuto, dei Regolamenti e delle leggi;
 - c) tiene i rapporti con gli altri Organi accademici.
6. Il Direttore di Dipartimento è membro di diritto del Senato Accademico.
7. Il Direttore di Dipartimento esercita tutte le altre funzioni che gli competono in base alle norme di legge, di statuto e di regolamento.
8. Il Direttore di Dipartimento, in relazione alle esigenze di funzionamento del Dipartimento, può nominare tra i Professori di prima fascia, un Vice-Direttore con il compito di coadiuvarlo sulla base di apposite deleghe e sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
9. Il Direttore di Dipartimento predispone annualmente una relazione sui risultati della didattica e della ricerca svolta dal Dipartimento. Tale relazione viene presentata al Senato Accademico e trasmessa al Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Articolo 24

Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto dal Direttore di Dipartimento, dal Rettore, dai professori di ruolo di prima e seconda fascia, dai ricercatori e dai rappresentanti dei docenti a contratto incaricati dei Corsi. Sono chiamati a far parte del Consiglio di Dipartimento due rappresentanti degli studenti limitatamente alle materie di preminente interesse degli studenti.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Università partecipa alle sedute del Consiglio di Dipartimento senza diritto di voto.
3. Il Consiglio di Dipartimento è presieduto dal Direttore di Dipartimento.
4. Le modalità di funzionamento di ciascun Consiglio di Dipartimento sono stabilite dal Regolamento di Dipartimento, proposto dal Consiglio stesso ed approvato dal Consiglio di Amministrazione.
5. Il Consiglio di Dipartimento:
 - a) predispone e approva le proposte di sviluppo del Dipartimento, ai fini della definizione dei piani di sviluppo dell'Ateneo;
 - b) programma e organizza le attività didattiche in modo vincolante per i docenti nel rispetto della libertà di insegnamento, in conformità alle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico e sentiti i Coordinatori dei Corsi di Studio e, per la parte di loro competenza, le altre strutture interessate;
 - c) formula proposte per la parte di competenza in ordine al Regolamento didattico di Ateneo;
 - d) formula proposte in ordine a tutti gli atti per la copertura degli insegnamenti attivati;
 - e) formula proposte in ordine alla determinazione del numero massimo degli studenti da ammettere ai corsi di studio e alle relative modalità di ammissione;
 - f) formula proposte di conferimento di Laurea "Honoris causa" al Senato Accademico che provvederà a sottoporle al Consiglio di Amministrazione per le opportune determinazioni;
 - g) esercita tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente Statuto;
 - h) predispone le richieste al Consiglio di Amministrazione di finanziamenti e le richieste di assegnazione di personale docente e non-docente per la realizzazione del programma di sviluppo del Dipartimento sia in ambito didattico che in quello della ricerca;

- i) propone il Piano delle Ricerche e l'eventuale organizzazione di Centri di ricerca, o di eventuali Dipartimenti di Ricerca e di Laboratori legati ai Dipartimenti;
- j) detta i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento, nonché i criteri per l'uso dei mezzi in dotazione e del personale e l'allocatione dei compiti didattici;
- k) propone i posti di professore di ruolo vacanti ed i posti di ricercatore da bandire;
- l) approva i Piani di Studio.



Articolo 25

Commissione Paritetica Docenti-Studenti

1. Il Dipartimento cura la regolare consultazione degli studenti sulle attività didattiche erogate attraverso la costituzione di una Commissione Paritetica Docenti-Studenti.
2. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti, previo parere vincolante del Consiglio di Amministrazione, è nominata dal Rettore, su proposta del Senato Accademico, e dura in carica due anni. Essa è composta da un docente e uno studente in rappresentanza di ogni Corso di Studio attivato.
3. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti è parte del Sistema di Assicurazione della Qualità dell'Ateneo ed opera nel rispetto della programmazione definita, garantendo efficacia, trasparenza e tracciabilità.
4. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti ha competenza:
 - a) a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
 - b) ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse;
 - c) a formulare pareri sull'attivazione o soppressione di Corsi di Studio.

Articolo 26

Gruppo di Assicurazione della Qualità della Didattica

1. I Gruppi di Assicurazione della Qualità della Didattica di ciascun Dipartimento (uno per ciascuno Corso di Studio attivato), previo parere vincolante del Consiglio di

Amministrazione, sono nominati dal Rettore, su proposta del Senato Accademico, e durano in carica due anni.

2. Ciascun Gruppo di Assicurazione della Qualità della Didattica è composto dal Coordinatore e da un altro docente del Corso di Studio e uno studente iscritto al medesimo Corso di Studio.

Articolo 27

Gruppo di Assicurazione della Qualità della Ricerca

1. Il Gruppo di Assicurazione della Qualità della Ricerca di ciascun Dipartimento, previo parere vincolante del Consiglio di Amministrazione, è nominato dal Rettore, su proposta del Senato Accademico, e dura in carica due anni.
2. Ciascun Gruppo di Assicurazione della Qualità della Ricerca è composto da due docenti afferenti al Dipartimento.

Articolo 28

Consiglio di Corso di Studio

1. Ove istituito, Il Consiglio di Corso di Studio è composto dai docenti di ruolo e dai ricercatori che svolgono attività didattica per incarichi di insegnamento attivati nell'ambito del Corso di Studio; nonché da una rappresentanza dei docenti a contratto che svolgono incarichi di insegnamento attivati nell'ambito del Corso e una rappresentanza degli studenti iscritti al Corso.
2. Alle sedute del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, tutti i docenti a contratto che svolgono incarichi di insegnamento attivati nell'ambito del Corso.
3. Ove istituito, il Consiglio di Corso di Studio ha funzione delegate dal Consiglio di Dipartimento in materia di Didattica.

Articolo 29

Le Scuole Universitarie

1. L'Università LUM, con delibera del Consiglio di Amministrazione e secondo modalità previste dal presente Statuto, può istituire uno o più Scuole.

2. Le Scuole Universitarie organizzano la didattica post-lauream prevalentemente in relazione alle esigenze emergenti dal mercato del lavoro delle professioni e delle imprese.
3. Il processo organizzativo interno ed il funzionamento delle scuole sono disciplinati dal relativo Regolamento che viene approvato dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Senato Accademico
4. Sono Organi della Scuola Universitaria:
 - a) Direttore Scientifico della Scuola Universitaria;
 - b) Consiglio della Scuola Universitaria.
5. Il Direttore di Scuola Universitaria è nominato dal Consiglio di Amministrazioni tra i professori di prima fascia dell'Università LUM o di altre Università italiane. Il Direttore di Scuola Universitaria dura in carica tre anni ed è rinnovabile.
6. Il Direttore della Scuola Universitaria ha la responsabilità di coordinatore scientifico della Scuola. Il Direttore rappresenta la Scuola Universitaria e presiede il Consiglio della Scuola Universitaria curandone l'esecuzione dei deliberati. Il Direttore di Scuola Universitaria propone al Consiglio di Amministrazione la nomina dei Coordinatori dei Corsi legati alla Scuola Universitaria.
7. Il Direttore promuove le attività didattiche della Scuola Universitaria, vigila all'osservanza, nell'ambito della stessa, dello Statuto, dei Regolamenti e delle leggi; tiene i rapporti con gli altri organi accademici.
8. Il Direttore, all'inizio del suo mandato, presenta al Senato Accademico, che esprime parere in merito, per quanto di sua competenza, un piano triennale di sviluppo. Il Documento accompagnato dal parere del Senato Accademico è presentato al Consiglio di Amministrazione dell'Università che delibera in merito.
9. Il Direttore predispone annualmente una relazione sui risultati delle attività didattiche svolte dalla Scuola. La relazione annuale viene presentata al Senato Accademico, che esprime parere in merito, e poi trasmesso al Consiglio di Amministrazione dell'Università unitamente al consuntivo economico dell'attività della Scuola, che delibera in merito. Il Direttore presenta al Consiglio di Amministrazione dell'Università le richieste di dotazione finanziaria e di personale.
10. Il Consiglio della Scuola Universitaria è composto dal Direttore della Scuola che lo presiede, dal Direttore operativo, dai Coordinatori dei Corsi legati alla Scuola. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Università ed il Rettore dell'Università sono membri di diritto del Consiglio della Scuola Universitaria.
11. Il Consiglio ha le seguenti funzioni:

- a) propone i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati alla Scuola, nonché i criteri per l'uso dei mezzi in dotazione e del personale e l'allocazione dei compiti didattici;
- b) propone le richieste di finanziamento e le richieste di assegnazione di personale per la realizzazione o incremento del programma di sviluppo della Scuola;
- c) delibera il piano didattico dei Corsi legati alla Scuola.



Articolo 30

Centri di Ricerca

1. l'Università LUM, con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio di Dipartimento, può istituire uno o più Centri di Ricerca al fine di sviluppare le attività di ricerca relative ad uno specifico ambito disciplinare svolte da uno o più Dipartimenti.
2. Il Centro di Ricerca possono essere costituiti anche in convenzione o consorzio con soggetti esterni all'Ateneo.
3. Il Centro di Ricerca afferisce sempre al Dipartimento che ne propone l'istituzione.
4. Il Centro di Ricerca è posto sotto la diretta responsabilità di un Direttore nominato dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Senato Accademico.
5. Gli Organi didattici ed amministrativi del Centro di Ricerca, le rispettive funzioni e modalità operative, nonché la tipologia e le funzioni dei relativi componenti, sono stabilite in apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Articolo 31

Personale Tecnico-Amministrativo

1. L'organizzazione del personale tecnico-amministrativo nel suo complesso è determinata dal Consiglio di Amministrazione che provvede alla nomina dei Dirigenti.
2. Il rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo è disciplinato da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.
3. Nel disciplinare il rapporto di lavoro del personale tecnico amministrativo si applicano le norme del Codice Civile sul lavoro subordinato nell'impresa, le altre norme di legge che

disciplinano i rapporti di lavoro di diritto privato, nonché i contratti collettivi di lavoro applicabili.

Articolo 32

Personale Accademico

1. Al Personale Accademico dell'Università LUM si applicano le norme sullo stato giuridico dei docenti delle Università Pubbliche.
2. Il Personale Accademico dell'Università LUM comprende:
 - a) Professori di ruolo di prima e seconda fascia;
 - b) Ricercatori universitari a tempo determinato e indeterminato;
 - c) Professori a contratto e i "Visiting Professors";
 - d) Assegnisti di ricerca;
 - e) Professori straordinari a tempo determinato.
3. Le procedure di selezione del Personale Accademico sono disciplinate da apposito Regolamento nel pieno rispetto delle norme vigenti.
4. Il trattamento economico del Personale Accademico è stabilito dal Consiglio di Amministrazione in applicazione della normativa vigente in materia.

Articolo 33

Partecipazioni a società e a forme associative

1. L'Università può partecipare a società o ad altre forme associative di diritto privato per l'ideazione, promozione, realizzazione e /o sviluppo di attività di formazione e/o ricerca o, comunque, strumentali alle attività didattiche ovvero utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.
2. L'Università può definire convenzioni dirette a regolare le modalità di partecipazione alle attività di società e/o altri organismi, fermo il nesso di strumentalità di cui al comma precedente.

3. La partecipazione di cui al primo comma è deliberata dal comitato esecutivo, sentito, ove di sua competenza, il Senato accademico, dandone periodica informazione al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 34

Riunioni Telematiche

1. Le riunioni assembleari di tutti gli Organi e Strutture previste nel presente Statuto, potranno svolgersi anche in modalità telematica avvalendosi di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva partecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati e delle informazioni e, ove prevista, la loro segretezza.
2. Per la validità delle adunanze telematiche di ciascun Organo e Struttura restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria di ciascuno di essi.

Articolo 35

Norme transitorie e finali

1. Per tutto quanto non previsto del presente Statuto si fa rinvio alle norme vigenti in materia, in quanto applicabili.
2. L'avvio delle procedure ex art. 19 del presente Statuto per la costituzione del primo Advisory Board avverrà solo a seguito di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 36

Entrata in vigore

1. Il Presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. L'entrata in vigore del presente Statuto determina la decadenza degli Organi in carica con il precedente Statuto.